

# Associazione Rete del Nuovo Municipio

## STATUTO

### 1. Denominazione sede e scopo

1.1 È costituita l'associazione denominata “**Associazione Rete del Nuovo Municipio**”, di seguito “Associazione”; essa ha natura giuridica di associazione riconosciuta ed è disciplinata, quanto alla sua organizzazione interna ed ai rapporti con gli associati e con i terzi, dalle norme del presente Statuto, aventi carattere vincolante per gli associati, nonché – per quanto non espressamente previsto – dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile.

1.2 La sede legale dell'Associazione è presso il Comune di **Empoli**, in ...  
In ciascuna regione, potranno essere successivamente individuate sedi regionali.

1.3 L'Associazione non ha fini di lucro, si ispira ai principi della **Carta del Nuovo Municipio**, si propone la promozione e la diffusione degli orientamenti e degli indirizzi contenuti nel documento programmatico denominato **Carta di Intenti**, che costituisce parte integrante del presente statuto. In particolare, l'Associazione promuove il coordinamento dell'azione delle Amministrazioni locali e definisce anche su scala sovracomunale strategie unitarie di intervento e la partecipazione a progetti concreti e promuove esperienze di Democrazia Partecipativa.

1.3.1 L'Associazione può inoltre promuovere e gestire, unitariamente con la partecipazione dei Comuni aderenti, progetti e iniziative comunitarie, sviluppare forme di cooperazione internazionale, relazioni con altre istituzioni ed enti pubblici nell'ambito di politiche e azioni di valenza sovracomunale, promuovere attività di analisi e ricerca sulle strategie di sviluppo del territorio.

1.3.2 L'Associazione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove, su base territoriale, la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, alle proprie attività e progetti. I rapporti con altre realtà associative sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà.

### 2. Soci

2.1 Possono far parte dell'Associazione, le Amministrazioni e le loro articolazioni, gli Amministratori pubblici di ogni ordine e grado di Comuni, Circoscrizioni, Unioni di Comuni ed Enti Territoriali, rappresentanze dei movimenti sociali e dell'associazionismo territoriale, nonché ricercatori ed esperti del mondo dell'Università e della Ricerca e singoli individui attivi in modo formale o informale in dinamiche di gestione e trasformazione del territorio conformi ai principi enunciati nella Carta d'Intenti.

2.2 Chi possiede i requisiti richiesti, ha facoltà di presentare al Comitato esecutivo domanda di ammissione all'Associazione.

2.3 I soci che esprimono atto di adesione all'Associazione, condividono i principi e le finalità della "Carta di Intenti" e si impegnano all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, inoltre si impegnano alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione stessa e sono tenuti al pagamento della quota annuale di adesione.

2.4 I soci dell'Associazione si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e strutture atte a promuovere gli orientamenti e gli indirizzi della "Carta di Intenti".

2.5 I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di partecipare all'Assemblea dei soci e di esprimere il proprio libero voto.

2.6 I soci decadono qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi: a) quando si rendano ripetutamente morosi del pagamento delle quote annuali di adesione senza giustificato motivo; b) quando abbiano commesso gravi violazioni dettati dal presente statuto ivi compreso lo svolgimento di attività che si pongono in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione; c) quando abbiano perso i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il recesso di un socio non può essere fatto valere prima di un anno dalla costituzione dell'Associazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e non determina in ogni caso lo scioglimento dell'Associazione.

### **3. Sostenitori**

3.1 Possono essere sostenitori dell'Associazione le associazioni, le Fondazioni, gli enti pubblici, le Società partecipate dagli Enti pubblici, i consorzi, le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le persone fisiche e ogni altro soggetto che condivida le finalità e gli scopi dell'Associazione.

3.2 I sostenitori devono pagare una quota annuale determinata dall'Assemblea.

Il contributo è dovuto per intero anche se la qualità di sostenitore viene acquisita in corso d'anno.

La quota deve essere pagata in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

3.3 I sostenitori hanno diritto di essere informati e resi partecipi dell'attività dell'associazione secondo le forme e con le modalità che il comitato esecutivo riterrà più idonee e che potranno essere eventualmente formalizzate in apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria. I sostenitori non avendo la qualifica di soci non hanno facoltà di voto in assemblea.

3.4 La qualità di sostenitore si perde nei seguenti casi:

- a) Recesso: in qualsiasi momento il sostenitore può recedere dall'Associazione. Il recesso produce i propri effetti decorsi trenta giorni dal momento in cui la comunicazione scritta sarà pervenuta al Comitato esecutivo.

- b) Esclusione: un sostenitore può essere escluso dall'Associazione qualora abbia perso i requisiti per l'ammissione; quando abbia commesso gravi violazioni degli obblighi dettati dal presente statuto ivi compreso lo svolgimento di attività che si pongano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione; quando abbia ommesso di versare nelle casse la quota annuale di adesione.

#### 4. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Il Comitato Esecutivo;
- b) Il Presidente;
- c) L'Assemblea dei soci;
- d) La Struttura tecnica;
- e) Revisori dei conti

4.1.1 Il **Comitato Esecutivo** viene eletto ogni due anni dall'Assemblea dei soci tra i suoi membri a maggioranza dei presenti. Il Comitato è costituito da un numero minimo di 13 e massimo 21 membri garantendo la rappresentanza di tutte le componenti dell'associazione.

Il Presidente ed il Vice-Presidente ne fanno parte di diritto.

4.1.2 Il Comitato esecutivo si occupa della gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; redige ed approva annualmente il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla ratifica successiva dell'Assemblea; delibera circa la decadenza dei soci e dei sostenitori; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

4.1.3 Il Comitato esecutivo ha funzione di promozione, coordinamento e monitoraggio rispetto alle attività promosse dall'Associazione, collabora alla realizzazione dei progetti e delle attività di cui agli artt. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 del presente Statuto, svolge attività di ricerca ed inchiesta in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi dell'Associazione.

4.2.1 Il **Presidente** viene eletto ogni due anni dall'Assemblea dei soci tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei presenti; contestualmente viene eletto anche il Vice-presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.

4.2.2 Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea dei soci; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Inoltre tiene aggiornati i registri contabili e i registri degli organi sociali. Per tali incombenze si avvale dell'ausilio della struttura tecnica all'Associazione.

4.2.3 Il Presidente sovrintende alla redazione dei programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione

delle deliberazioni dell'Assemblea; stipula, su mandato del Comitato Esecutivo, tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.

4.3.1 L'**Assemblea dei Soci** è composta da tutti i singoli soci aderenti. Le riunioni dell'Assemblea si svolgono indifferentemente presso qualunque sede scelta dal Comitato Esecutivo, previa tempestiva comunicazione ai sensi del presente Statuto ai partecipanti della data, del luogo e dell'ordine del giorno.

4.3.2 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- b) eleggere e revocare a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente ed il vice-Presidente ed il Comitato Esecutivo dell'Associazione;
- c) determinare l'ammontare delle quote annuali di adesione e le modalità di versamento;
- d) discutere e deliberare sul bilancio di previsione e sulle relazioni del Presidente;
- e) deliberare sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- h) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o da almeno il 25% dei suoi componenti;
- i) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- l) individuare i componenti della struttura tecnica.

4.3.3 Il valore del voto è proporzionale alla rappresentatività dei soci. Le quote di rappresentanza, definite dal comitato esecutivo in via transitoria (vedi tabella 1 allegata), possono essere modificate annualmente dall'Assemblea dei soci.

4.3.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione; tale comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea vengono definite con apposito regolamento dal Comitato Esecutivo.

4.3.5 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale designa tra i soci un segretario verbalizzante:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno trascorso ed il bilancio preventivo del nuovo anno sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee, vengono comunicate ai soci.

4.3.6 L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente, il quale designa tra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: tutte le volte il Presidente lo ritenga necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno il 25% degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vengono comunicate ai soci.

4.3.7 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

4.4.1 L'Associazione si può avvalere di una **Struttura Tecnica**, i cui componenti, gli eventuali compensi e le modalità di funzionamento sono individuati dal Comitato Esecutivo.

4.4.2 La Struttura Tecnica svolge le funzioni di segreteria e amministrazione e predispone su indicazione del Comitato Esecutivo il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario delle attività dell'Associazione che lo trasmette all'Assemblea dei soci per approvazione.

4.5 Ai **Revisori dei conti** spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal comitato esecutivo.

## 5. Patrimonio dell'Associazione

5.1 Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari ;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) dai contributi ottenuti da enti pubblici e privati e dalle risorse proprie di bilancio individuate dai comuni associati;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

5.2 L'Assemblea dei soci provvede annualmente, in base all'art. 4.3.2 lett. c) del presente Statuto, alla determinazione dell'ammontare delle quote annuali di adesione.

Le quote sono proporzionali alla rappresentatività dei soci. Salvo diversa deliberazione, la quota di adesione per il primo anno è fissata, in via transitoria, dal comitato esecutivo (vedi tabella 1 allegata).

5.3 Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

## **6. Il Rendiconto economico e finanziario**

6.1 Il **Rendiconto economico finanziario** dell'Associazione comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione contabile delle attività di carattere commerciale eventualmente poste in essere accanto all'attività istituzionale.

6.2 Il rendiconto economico e finanziario nonché l'allegata relazione di sintesi sono predisposti dal Comitato Esecutivo, con l'ausilio della Struttura Tecnica ove costituita; il rendiconto è ratificato dall'Assemblea dei soci entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello di esercizio.

6.3 Il rendiconto economico finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci, oltre ad essere debitamente trascritto nei libri sociali, deve essere consegnato in copia ai soci che ne fanno espressa richiesta.

## **7. Scioglimento dell'Associazione**

7.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

7.2 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **8. Disposizioni finali**

### **8.1 Logo**

L'Associazione ha un proprio logo che, riprodotto nel foglio allegato, fa parte integrante del presente Statuto, costituisce segno distintivo dell'Associazione medesima e verrà utilizzato in ogni attività e/o pubblicazione attinente alla vita sociale.

8.2 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

## **9. Norma Transitoria**

9.1 Fino alla convocazione della prima Assemblea dei soci e comunque non oltre i 4 mesi dalla data di costituzione dell'Associazione, gli organi sociali sono così di seguito individuati:

- 1) **Presidente** Alberto Magnaghi
- 2) **Vice Presidenti** - Massimo Rossi/Vittorio Bugli
- 3) **Comitato Esecutivo**

Salvatore Amura, Giuseppe Caccia, Gigi Sullo, Massimiliano Smeriglio, Giancarlo Paba, Giorgio Ferraresi, Franco Piperno, Paolo Cacciari, Giovanni Allegretti, Paola Sani, Raffaele Tecce, Laura Tartarini, Andrea Calori, Anna Marson, Vittorio Pozzati, Marco Gemini, Alberto Ziparo, Moreno Biagioni, Alberto Tarozzi, Enzo Scandurra, Vincenzo Striano;

*Membri aggiunti:* Maurizio Zamboni, Gianfranco Bettin, Sandro Medici.

9.2 Le quote annuali di adesione e il valore delle quote voto in base alla rappresentatività dei soci sono stabiliti, in via provvisoria, dal comitato esecutivo (vedi tabella 1)

**Tabella 1**

Comuni (per abitanti)	Valore quota annuale di adesione	Valore quote vuoto
<5000	€ 600	3
>5000 <20000	€ 800	4
>20000 <50000	€ 2000	10
>50000 <150000	€ 3000	15
>150000 <500000	€ 4000	20
>500000	€ 5000	25

Circoscrizioni (per abitanti)	Valore quota annuale di adesione	Valore quote voto
<5000	€ 200	1
>5000 <20000	€ 400	2
>20000 <50000	€ 800	4
>50000 <150000	€ 1000	5
>150000 <500000	€ 1600	8
>500000	€ 2000	10

Altri enti	Valore quota annuale di adesione	Valore quote voto
Province	€ 4000	20
Comunità Montane	€ 4000	20
Circondari	€ 4000	20

Associazioni	Valore quota annuale di adesione	Valore quote voto
Associazioni locali	€ 200	1
Associazioni regionali	€ 1000	5
Associazioni nazionali	€ 2000	10

Sottoscrizioni individuali	Valore quota annuale di adesione	Valore quote voto
Individuali	€ 100	1

Sostenitori	Valore quota annuale di adesione	Valore quote voto
Sostenitori	€ >50	Nessuno